

LA TORRE COSTRUZIONI S.r.l.

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	29-01-21	Prima emissione
1	31-07-23	Aggiornamento normativo: D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi. D.lgs. n. 184/2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti". Legge n. 238/2021 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea"; D.L. n.13/2022 "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili"; L. n. 22/2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"
2	15/04/24	Aggiornamento normativo D.lgs. 24/23 sulla "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".
3	30/11/25	<p>Aggiornamento normativo:</p> <p>Legge 9 ottobre 2023, n. 137 "Conversione con modificazioni del decreto 10 agosto 2023 n. 105 recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" (in vigore dal 10 ottobre 2023), per quanto riguarda l'art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti) e l'art. 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente);</p> <p>D.Lgs. 14/6/2024 n.87, "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9/8/2023 n. 111" – Modifica dell'art. 10 quater D.Lgs. n. 74/00 richiamato dall'art.25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/01 con l'inserimento del nuovo comma 2 bis;</p> <p>Legge n. 112 dell'8/8/2024: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4/7/2024, n.92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia» (c.d. «Decreto carceri») con l'inserimento nell'art. 25 del D. Lgs. 231/01 e contestuale riformulazione degli aspetti sanzionatori;</p> <p>Legge n. 114 del 9/8/2024: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare» (cd. Legge Nordio) con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, prima rilevante ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 231/01 e con la modifica del reato di Traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis c.p., richiamato dall'art. 25 del D. Lgs. 231/01;</p> <p>Legge n. 187 del 9/12/2024 che ha introdotto modifiche urgenti in materia di immigrazione, gestione dei flussi, e protezione internazionale, includendo nuove disposizioni per l'ingresso di lavoratori stranieri, la tutela dei lavoratori sfruttati, e l'inasprimento delle sanzioni per il caporalato;</p> <p>Legge n. 82 del 6/6/2025 (modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali) che ha inserito (con l'art. 25-undecies – delitti contro gli animali) nuove fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d. lgs. 231/01;</p> <p>Legge n. 147 del 3/10/2025 di conversione del Decreto Legge n. 116 dell'8/8/2025 pubblicato sul n. 183 della GU "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell'area denominata Terra dei Fuochi" che ha modificato ed aggiornato i reati presupposto 231 ex art. 25-undecies "Reati ambientali" aumentando altresì l'importo delle quote relative alle sanzioni pecuniarie ed estendendo le sanzioni interdittive.</p>

INDICE

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI.....	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01.....	7
1.1. Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.....	7
1.2. Gli autori del reato.....	8
1.3. L'interesse o il vantaggio dell'Ente.....	8
1.4. Le fattispecie di reato.....	9
1.5. Il sistema sanzionatorio.....	11
1.6. L'adozione del "Modello di Organizzazione e Gestione".....	13
1.7. La Linee Guida di Confindustria.....	14
1.8. La Linee Guida dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili.....	15
2. LA TORRE COSTRUZIONI S.r.l.....	17
2.1. Presentazione della Società.....	17
2.2. L'Organizzazione della Società.....	17
3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE.....	17
3.1. La funzione e le finalità del Modello.....	17
3.2. La costruzione del "Modello di Organizzazione e Gestione" ai sensi del D. Lgs. 231/01.....	18
3.3. La struttura del "Modello di Organizzazione e Gestione" ai sensi del D.lgs. 231/01.....	19
3.4. Destinatari del Modello.....	19
3.5. Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello.....	20
4. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO.....	20
4.1. Formazione ed Informazione del Personale Aziendale.....	20
4.2. Informazione dei Fornitori e dei Partner Commerciali.....	21
5. ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.lgs. 231/01.....	22
5.1. L'Organismo di Vigilanza.....	22
5.2. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza.....	23
5.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza.....	23
5.4. Rinuncia, revoca e sostituzione.....	24
5.5. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	24
5.6. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale.....	25
5.7. Flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza.....	26
5.8. Conservazione di informazioni e documenti.....	26
5.9. Le segnalazioni e la tutela del segnalante.....	26
5.10. Raccolta, gestione e conservazione delle segnalazioni.....	27
5.11. I canali di segnalazione esterni all'Azienda.....	27
5.12. Cosa può essere segnalato.....	28
5.13. Cosa NON può essere segnalato.....	28
5.14. La tutela delle persone segnalanti.....	29
5.15. Il trattamento dei dati relativi alla segnalazione whistleblowing.....	29
5.16. Sensibilizzazione sul sistema whistleblowing.....	29
6. SISTEMA DISCIPLINARE.....	31
6.1. Principi generali.....	31
7. LE PARTI SPECIALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	32

7.1.	<i>La struttura.....</i>	32
7.2.	<i>Procedure del Sistema Esimente.....</i>	32
7.3.	<i>I destinatari.....</i>	33
7.4.	<i>Regole generali.....</i>	33

ALLEGATI

1. Sistema Disciplinare
2. Parte Speciale A Delitti contro la Pubblica Amministrazione. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
3. Parte Speciale B Delitti informatici. Delitti commessi in violazione del diritto d'autore.
4. Parte Speciale C Delitti di criminalità organizzata
5. Parte Speciale D Delitti contro l'industria e il commercio
6. Parte Speciale E Reati societari
7. Parte Speciale F Delitti contro la personalità individuale
8. Parte Speciale G Delitti di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
9. Parte Speciale H Reati tributari
10. Parte Speciale I Reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
11. Parte Speciale L Reati ambientali
12. Parte Speciale M Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

DEFINIZIONI

- **Analisi dei rischi:** attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le aree, i settori di attività e le modalità a cui possano direttamente o indirettamente collegarsi aspetti di rilievo in ordine alla possibile commissione dei reati dai quali consegue la responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione.
- **Aree a Rischio:** le aree di attività nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.
- **ATI:** Associazione Temporanea di Imprese. Forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico.
- **C.C.N.L.:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
- **Cliente:** persona giuridica o fisica che riceve dalla Società prodotti o servizi.
- **Codice Etico:** raccolta di principi etici e regole di condotta cui la Società intende far riferimento costante nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato. Esso promuove una "condotta aziendale" a cui devono conformarsi tutti i soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, quali dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori ecc. e ciò indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.
- **Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzioni dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE):** linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione emanate a partire dal 2003 con successive integrazioni (2022);
- **Collaboratori:** tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato.
- **Decreto:** il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Destinatari:** Amministratori, Dirigenti, Procuratori, Dipendenti, Collaboratori, Fornitori, Clienti e Partner commerciali.
- **Dipendenti:** lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze della Società.
- **Enti:** entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
- **Linee Guida di Confindustria:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Modello:** Modello di Organizzazione e Gestione richiesto dall'art. 6 lett. a) del D. Lgs. 231/2001 che racchiude l'insieme delle strutture, dei ruoli e delle responsabilità, dei protocolli e delle procedure adottate dall'azienda al fine di formalizzare e regolamentare le attività caratteristiche dell'ente/organizzazione.
- **Modello organizzativo:** documento rappresentativo del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'ente ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 231/01.
- **Organi Societari:** Amministratore Unico, Assemblea dei Soci.

- **Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo dell'ente preposto alla vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, ai sensi dell'articolo 6, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 231/01.
- **P. A.:** Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di un pubblico servizio.
Partner: controparti contrattuali della Società, sia persone fisiche che giuridiche, sia enti con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito dei processi sensibili.
- **Processo:** insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano degli elementi in ingresso (input) in elementi in uscita (output).
- **Procedura/Protocollo:** documento che descrive le responsabilità, le attività aziendali e regola come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.
- **Processi Sensibili:** attività aziendali nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01.
- **Professionisti e/o Consulenti:** lavoratori autonomi che prestano la propria opera intellettuale sulla base di contratti e/o convenzioni.
- **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.
- **RTI:** Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico.
- **Sistema Disciplinare:** complesso di principi e procedure idonei a sanzionare l'inosservanza delle prescrizioni previste nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel Codice Etico.
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente/organizzazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente/organizzazione.
- **Soggetti sottoposti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.
- **Segnalazione:** comunicazione scritta, preferibilmente non anonima, attraverso la quale i soggetti apicali e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza degli apicali di cui (art. 5 comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/01) presentano fatti circostanziati di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o dichiarano di violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza o nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno dell'azienda stessa o in altra circostanza.

LA TORRE COSTRUZIONI- S.r.l.

Modello di Organizzazione e Gestione

Decreto Legislativo n. 231/2001

"Modello Organizzativo"

Parte Generale

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

1.1. Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della Legge delega n. 300 del 29 settembre 2000 – il D.lgs. n. 231 che ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti ad alcune convenzioni internazionali a cui il nostro Paese aveva già da tempo aderito.

Il D.lgs. n. 231/01, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto la responsabilità "amministrativa" degli enti collettivi (società, consorzi, altre entità fornite e prive di personalità giuridica, associazioni) dipendente dalla commissione – o dalla tentata commissione – di talune fattispecie di reato richiamate dal Decreto (c.d. "reati-presupposto") da parte di un esponente dell'ente e nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Pur trattandosi di responsabilità amministrativa il suo accertamento avviene nell'ambito di un giudizio penale regolato da norme processuali penali che, nel caso di condanna, prevedono l'applicazione all'ente di sanzioni

amministrative pecuniarie e interdittive (applicabili anche in via cautelare), oltre alla confisca del prezzo o del profitto del reato ed alla pubblicazione della sentenza di condanna.

L'innovazione normativa, che allinea il nostro ordinamento a quello di molti altri Paesi Europei, è nella volontà del legislatore di voler colpire, nella punizione di illeciti penali aziendali, oltre agli autori del fatto-reato anche il patrimonio degli enti che dagli illeciti hanno tratto benefici e che, prima di tale legge, non pativano nessuna conseguenza: il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie diverse dall'eventuale risarcimento del danno.

La responsabilità amministrativa dell'ente si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, prevedendo in questi casi che gli enti che hanno nel nostro Stato la sede principale delle loro attività rispondano degli illeciti indicati dal Decreto purché, per gli stessi, non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

1.2. Gli autori del reato

Secondo il D.lgs. n. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da:

"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a);

"persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale" (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza art. 5, comma 1, lett. b).

L'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2), se dimostra che le persone coinvolte nella realizzazione dell'illecito hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3. L'interesse o il vantaggio dell'Ente

Nell'accertamento in capo all'ente della responsabilità amministrativa per illecito aziendale il magistrato deve accertare l'esistenza di un presupposto oggettivo, ossia che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

Sull'accezione dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato, il quale deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente; mentre alla nozione di vantaggio assegna una valenza di tipo "oggettivo" riferita quindi ai risultati effettivi della condotta, con riferimento ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore.

La Relazione spiega, altresì, quali siano i criteri interpretativi da utilizzare, suggerendo che l'interesse debba richiedere una verifica "ex ante", mentre il vantaggio che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, impone una verifica "ex post", dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Come già detto, il comma 2 dell'art. 5 del Decreto esclude la responsabilità dell'ente quando il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'ente, è stato commesso dal soggetto che ha perseguito esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La norma richiama l'art. 12, primo comma, lett. a), che prevede un'attenuazione della sanzione pecuniaria nel caso in cui "l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricevuto vantaggio minimo".

Pertanto: se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, l'ente sarà passibile di sanzione; ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa, sempre che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

Infine, nel caso in cui si accerti che il soggetto abbia perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

1.4. Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato commesse dai soggetti apicali, o dai soggetti sottoposti alla vigilanza dei primi, a vantaggio o nell'interesse dell'ente costituiscono i reati presupposto della responsabilità amministrativa e sono richiamate dagli articoli 24 e ss. del D.lgs. n. 231/2001, raggruppate per categorie, come di seguito indicato:

- *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*

- *Delitti informatici e trattamento illecito dei dati* (art. 24-bis del D.lgs. n. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno).
- *Delitti di criminalità organizzata* (art. 24-ter del D.lgs. n. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge n. 94 del 2009; modificato dalla Legge n. 69/2015; modificato dal D.lgs. n. 21/2018; modificato dalla Legge n. 43/2019).
- *Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione.*
- *Delitti contro la fede pubblica* (art. 25-bis del D.lgs. n. 231/01. Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. 125/2016). *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.*
- *Delitti contro l'industria ed il commercio* (art. 25-bis.1 del D.lgs. n. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge n. 99/2009).
- *Reati societari* (art. 25-ter del D.lgs. 231/01. Articolo aggiunto dal D.lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012; modificato dalla Legge n. 69/2015; modificato dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019).
- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico* (art. 25-quater del D.lgs. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge n. 7/2003; modificato dal D.lgs. n. 21/2018).
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (art. 25-quater.1 del D.lgs. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge n. 7/2006).
- *Delitti contro la personalità individuale* (art. 25-quinquies del D.lgs. n. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge n. 228/2003; modificato dalla Legge n. 199/2016; modificato dal D.lgs. n. 21/2018).
- *Abusi di mercato* (art. 25-sexies del D.lgs. 231/01 aggiunto dalla Legge n. 62/2005).
- *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro* (art. 25-septies del D.lgs. n. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge n. 123/2007; sostituito dall'art. 300 del D.lgs. n. 81/08).
- *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* (art. 25-octies del D.lgs. 231/01 aggiunto dalla D.lgs. n. 231/2007; modificato dalla Legge n. 186/2014; modificato dal D.lgs. n. 21/2018).
- *Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori* (art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001 inserito dal D.lgs. 184/2021 di Attuazione della Direttiva (UE) 2019/713), modificato dalla Legge n. 137 del 9/10/2023 e dal D.L. 19/2024.
- *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore* (art. 25-novies del D.lgs. n. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge n. 99/2009).

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art. 25-decies del D.lgs. n. 231/01. Articolo aggiunto dalla Legge 116/2009).
- *Reati ambientali* (art. 25–undecies del D.lgs. n. 231/01. Articolo aggiunto dal D.lgs. n. 121/2011; modificato dalla Legge n. 68/2015; modificato dal D.lgs. n. 21/2018).
- *Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* (art. 25-duodecies del D.lgs. n. 231/01. Articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012).
- *Reati transnazionali* (articoli 3 e 10 della Legge del 16 marzo 2006, n. 146; modificato dal D.lgs. n. 21/2018).
- *Razzismo e xenofobia* (art. 25-terdecies, D.lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 167/2017 e modificato dal D.lgs. n. 21/2018).
- *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati* (art. 25-quaterdecies D.lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 39/2019).
- *Reati tributari* (art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. n. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 157/2019 e modificato dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea).
- *Contrabbando* (art. 25-sexiesdecies, D.lgs. n. 231/2001 introdotto dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea).
- *Delitti contro il patrimonio culturale* (art.25-septiesdecies inserito dalla L. n. 22/22 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”).
- *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici* (art. 25-duodevices inserito dalla L. n. 22/22 recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”).

L'elenco si intende aggiornato alla data del 30 novembre 2025.

1.5. Il sistema sanzionatorio

Il Decreto, all'art. 9, prevede delle sanzioni che possono essere inflitte in conseguenza della commissione o della tentata commissione dei reati sopra menzionati. Esse sono:

- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca (del prezzo o del profitto che la società ha tratto dal reato e, in sede cautelare, il sequestro conservativo);
- la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

Le sanzioni pecuniarie, sempre applicate, variano da un minimo di 25.823 € ad un massimo di 1.549.370 € e sono fissate dal giudice che dovrà tener conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive sono disposte nei casi tassativamente indicati nel Decreto, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; - in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono (art. 9 co. 2 del Decreto):

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- il commissariamento (art. 15, D.lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni interdittive, applicate anche in via cautelare, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Tuttavia, qualora si tratti di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 25 del D.lgs. n. 231/01, si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva; in tali casi è prevista la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

Nelle ipotesi del tentativo di commissione dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

1.6. L'adozione del "Modello di Organizzazione e Gestione"

Agli artt. 6 e 7 del Decreto è prevista una forma di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. L'adozione del Modello di Organizzazione è facoltativa ma diviene necessaria nel momento in cui gli enti vogliano beneficiare del sistema di esonero previsto dalla norma.

Ciò avviene quando l'Ente sia in grado di dimostrare, in sede giudiziale e per uno dei reati considerati, che:

- a. Art. 6 D.lgs. n. 231/01: per i reati commessi da soggetti c.d. apicali (chi ha funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o da coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso), l'Ente può esimersi dalla responsabilità se dimostra che:
- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi;
 - il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli;
 - non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo a tal fine preposto.

Pertanto, nel caso previsto dal suddetto articolo 6, la colpevolezza dell'Ente si presume fino a prova contraria. Sull'Ente grava, quindi, l'onere di dimostrare la mancanza di colpa (c.d. inversione dell'onere della prova).

- b. Art. 7 D.lgs. n. 231/01: per i reati commessi da soggetti non apicali (sottoposti), l'Ente risponde solo *"se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza"* (comma 1). *"In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi"* (comma 2).

In tale caso l'onere della prova grava sul Pubblico Ministero che dovrà dimostrare la violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte dei soggetti non apicali e la mancata adozione, o la non efficace attuazione, del Modello organizzativo.

Al fine di esonerare l'Ente da responsabilità amministrativa il Modello, per espressa previsione del Decreto (art. 6 comma 2), deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; ○ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, l'art. 6 al comma 2-bis stabilisce che i Modelli di organizzazione e di gestione, prevedono:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il Modello di organizzazione deve, dunque, essere elaborato sulla base di un processo articolato in diverse fasi e mirato alla realizzazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire e a contrastare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

1.7. La Linee Guida di Confindustria

L'art. 6, comma 3, D.lgs. n. 231/01 statuisce che *"i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

In attuazione di quanto sopra previsto, Confindustria ha definito delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione e gestione nelle quali vengono fornite, alle imprese associate, indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il Modello di organizzazione.

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- l'identificazione dei rischi;
- la predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- un codice etico, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001;

- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo e di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- un sistema di comunicazione al personale e sua formazione, ai fini del buon funzionamento del modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza e previsione di specifici flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza.

Dopo una prima versione delle Linee Guida approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004, a seguito della introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, Confindustria ha provveduto ad emanare nel marzo 2008 una versione aggiornata delle stesse.

In particolare, gli adeguamenti sono stati diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio. Successivamente, nel mese di marzo 2014, Confindustria ha aggiornato le Linee Guida al fine di ottemperare all'esigenza di fornire indicazioni con riguardo gli ulteriori reati-presupposto introdotti nel D.lgs. n. 231/01 tra i quali vanno evidenziati, in particolare, i reati ambientali e le nuove fattispecie criminose legate ai delitti di concussione e corruzione.

1.8. La Linee Guida dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili

Nel 2003 ANCE ha predisposto e sottoposto al Ministero della Giustizia la prima edizione del Codice di Comportamento per le imprese di costruzioni definito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 231/01. Con

cadenza quinquennale il Codice di Comportamento è stato quindi sottoposto ad interventi di aggiornamento a seguito della continua evoluzione della normativa di riferimento.

Nel 2008 è stata sottoposta al vaglio del Ministero della Giustizia una nuova edizione che comprendeva i reati presupposto inseriti nel D.lgs. n. 231/01 sino a tutto giugno 2008, fra i quali quelli colposi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il 6 luglio 2008 la nuova versione del Codice è stata ritenuta idonea dal Ministero della Giustizia.

Nel 2013, nuovi interventi sul D.lgs. n. 231/01 (quali l'introduzione del reato di corruzione tra privati) hanno reso necessario ulteriori modifiche al Codice di Comportamento che, in quell'occasione, ha subito una revisione generale. La nuova versione del Codice è stata ritenuta idonea dal Ministero della Giustizia in data 20 dicembre 2013. Nel 2018 e, in ultimo, nel 2019 (con un testo che ha sostituito la precedente versione del 2018) ANCE ha effettuato revisioni ulteriori sul Codice di Comportamento soprattutto per dare indicazioni alla imprese in ordine alla valutazione del rischio specifico correlato all'introduzione dei nuovi reati presupposto.

L'edizione del 2019, non ancora valutata dal Ministero della Giustizia, deve essere utilizzata come riferimento dalle Imprese insieme alla versione del 2013.

Nel 2022, dopo aver ricevuto l'approvazione del Ministero della Giustizia, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha aggiornato il Codice di comportamento delle imprese di costruzione, che sostituisce la revisione 2013. La nuova versione, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 231/2001, è coerente con le Linee Guida di Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia a giugno 2021, e ricomprende tutte le nuove fattispecie di reato introdotte o modificate dal legislatore fino al 31 marzo 2022.

2. LA TORRE COSTRUZIONI S.r.l.

2.1. Presentazione della Società

LA TORRE COSTRUZIONI S.r.l. (di seguito LA TORRE COSTRUZIONI) opera dal 1997 nel settore edile, sia pubblico che privato, in tutto il territorio nazionale. L'esperienza ed il know-how acquisiti in questi anni di attività hanno permesso alla Società non solo di potersi affermare nel panorama degli appalti, sia pubblici che privati, ma anche di poter collaborare con importanti Committenti per la realizzazione, il rifacimento o il restauro delle più disparate opere ingegneristiche ed architettoniche. Le capacità acquisite nel tempo, sommate al continuo aggiornamento informatico e all'investimento in macchinari e mezzi di cantiere al passo coi tempi, hanno reso LA TORRE COSTRUZIONI un'affermata realtà sul mercato dell'edilizia italiana.

LA TORRE COSTRUZIONI fa, inoltre, parte di un Consorzio Stabile di Imprese ed intrattiene ottimi rapporti con altre importanti realtà imprenditoriali in diversi settori edili che le permettono di realizzare anche infrastrutture di alto profilo.

La Società ha la propria sede legale e amministrativa a Palombara Sabina (RM), Strada Provinciale Pascolare 164 C.A.P. 00018. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ed è soggetta al controllo dei soci.

La Società ha deciso di dotarsi di un Sistema di gestione aziendale integrato, Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, certificato secondo le norme UNI ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018. La Società ha, inoltre, deciso di conformarsi alla norma UNI EN ISO 37001:2016, certificando il Sistema di Gestione Anticorruzione. Ulteriori certificazioni conseguite: UNI EN ISO 50001:2011, SA8000:2014, F-GAS ed ECOVADIS, attribuzione del Rating di Legalità.

Per rispondere alle esigenze della Normativa degli Appalti Pubblici LA TORRE COSTRUZIONI ha conseguito e sviluppato, sin dal 2002, l'attestazione SOA confermando ad oggi le seguenti categorie: OG 1 (Edifici civili e industriali) OG 2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) OG 3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) OG 7 (Opere marittime e lavori di dragaggio) OG 8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) OG 11 (Impianti tecnologici) OS 30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi).

2.2. L'Organizzazione della Società

La struttura organizzativa è rappresentata nell'organigramma aziendale che viene periodicamente aggiornato in seguito a mutamenti dell'organico e/o dei ruoli e delle relative mansioni.

3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

3.1. La funzione e le finalità del Modello

LA TORRE COSTRUZIONI, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere alla progettazione ed

implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/01 (di cui il presente documento chiamato anch'esso "Modello" ne costituisce la rappresentazione) a tutela della propria immagine e della posizione, delle aspettative della proprietà e del lavoro dei propri dipendenti.

Con la predisposizione del Modello, LA TORRE COSTRUZIONI persegue l'obiettivo di creare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo che sia teso a ridurre progressivamente il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso l'individuazione dei processi ritenuti maggiormente "sensibili" e la loro proceduralizzazione.

In particolare, LA TORRE COSTRUZIONI, con l'adozione del Modello, intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, in un illecito passibile di sanzioni, sia sul piano penale che amministrativo, che possono danneggiare l'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto contrarie a disposizioni di legge ed ai principi etico – sociali adottati dalla Società;
- prevenire possibili illeciti aziendali attraverso un'azione di controllo e di monitoraggio dei processi maggiormente esposti.

3.2. La costruzione del "Modello di Organizzazione e Gestione" ai sensi del D. Lgs. 231/01

LA TORRE COSTRUZIONI ha avviato nel mese di ottobre 2020 un progetto interno finalizzato alla definizione di un sistema di gestione per la prevenzione dei reati secondo quanto richiesto dal D.lgs. 231/01. Il presente documento, denominato Modello Organizzativo, costituisce la rappresentazione del suddetto sistema di gestione per la prevenzione dei reati. Si descrivono di seguito, sommariamente, le principali fasi in cui si è articolato lo sviluppo e la costruzione del Sistema Esistente adottato:

1. *Identificazione dei Processi Sensibili*: nella prima fase di sviluppo del progetto sono stati analizzati tutti i processi aziendali con il preciso intento di identificare quelli sensibili, ossia esposti alla possibile commissione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/01. È stata esaminata tutta la documentazione aziendale, analizzata l'interazione tra i diversi processi gestionali ed effettuata l'analisi dei singoli processi attraverso una serie di interviste con il personale impiegato nella Società. È stata, inoltre, eseguita una ricognizione sulla passata attività della Società allo scopo di verificare l'esistenza di eventuali situazioni a rischio e le relative cause.
2. *Effettuazione della "gap analysis"*: identificate le aree aziendali "sensibili" sono stati associati, ad ogni processo analizzato, i reati che astrattamente possono verificarsi in conseguenza di determinati comportamenti illeciti. Per ogni scenario diretto alla commissione di uno o più reati è stata valutata l'esposizione al rischio residuo attraverso l'aggregazione dei fattori significativi rappresentati dall'indice di rischio inerente, descrittivo del grado di esposizione alla commissione del reato, e dall'indice di controllo, rappresentativo del livello di efficacia del sistema di presidi posti a tutela della regolarità delle attività sensibili.
3. *Adeguamento del sistema di controllo esistente*: effettuata la fotografia dell'organizzazione aziendale (controlli e procedure esistenti in relazione ai processi sensibili) in linea con le finalità previste dal

Decreto, sono state definite le opportune azioni di miglioramento da apportare all'esistente sistema di gestione e controllo aziendale al fine di allinearli ai requisiti di cui al D.lgs. n. 231/01. Si è, quindi, proceduto all'adeguamento delle procedure esistenti e alla definizione dei nuovi protocolli necessari per assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto.

4. *Predisposizione del "Modello Organizzativo"*: il presente documento costituisce la rappresentazione del Modello di Organizzazione e Gestione de LA TORRE COSTRUZIONI, ossia del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati definito dalla Società, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria e del Codice di Comportamento definito dall'ANCE, ma soprattutto dell'attività di Risk Assessment condotta che ha permesso di realizzare un Sistema aderente alla realtà aziendale e ai suoi processi. Il Modello organizzativo è costituito da una "Parte Generale", contenente le regole ed i principi generali, e da più "Parti Speciali" in cui vengono descritte le singole fattispecie di reato in relazione alle aree considerate maggiormente a rischio di commissione delle stesse. Le parti speciali sono relative alle categorie di reato che hanno rilevanza per LA TORRE COSTRUZIONI.

3.3. La struttura del "Modello di Organizzazione e Gestione" ai sensi del D.lgs. 231/01

Il Modello di Organizzazione e Gestione di LA TORRE COSTRUZIONI può definirsi come il complesso delle attività, delle risorse e dei documenti richiesti dal D.lgs. n. 231/01 al fine di prevenire la commissione dei reati in esso richiamati da parte dell'ente/organizzazione. Esso si configura come un sistema strutturato e organico di prescrizioni, protocolli, procedure e istruzioni operative e si compone di:

- Mappatura delle aree a rischio reato (Risk Assessment);
- Codice Etico;
- Modello Organizzativo;
- Organismo di Vigilanza;
- Sistema di segnalazione;
- Sistema di flussi informativi obbligatori;
- Sistema di comunicazione e Formazione;
- Procedure/Protocolli;
- Registrazioni;
- Sistema Disciplinare;
- Tutta la documentazione necessaria ad assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società, in quanto idonei a valere anche come misure di controllo sui processi sensibili per la prevenzione dei reati.

3.4. Destinatari del Modello

Il D.lgs. n. 231/01 prevede che l'Ente sia ritenuto responsabile per gli illeciti commessi sul territorio dello Stato da parte del proprio personale che svolga, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di

direzione o controllo nella Società o in una sua autonoma unità organizzativa (c.d. soggetti apicali), nonché da tutti i dipendenti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali suindicati, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività. Infatti, ai sensi dell'art. 4 il Decreto prevede che l'Ente possa rispondere, al ricorrere di determinate condizioni, anche nel caso in cui il reato presupposto venga commesso all'estero.

Sono, inoltre, soggetti al rispetto del Modello tutti i lavoratori che operano nel cantiere temporaneo o mobile nel caso della costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale e coloro che sono stati eventualmente distaccati presso la società consortile di realizzazione, nel caso venga costituito un Raggruppamento Temporaneo di Imprese orizzontale e di società consortile.

Pertanto, al rispetto delle prescrizioni dettate dal Modello e delle disposizioni contenute nel Codice Etico sono senz'altro tenuti i soggetti legati da un rapporto funzionale con LA TORRE COSTRUZIONI, i soggetti c.d. "apicali e sottoposti" di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto.

Per quanto concerne i vari gruppi di stakeholder quali, fornitori, partner commerciali e clienti, la conoscenza e il rispetto di quanto indicato nel Modello di Organizzazione è garantito mediante la sottoscrizione di clausole contrattuali di salvaguardia che li obbligano a prendere visione dello stesso e ad osservare i principi contenuti nel Codice Etico e le regole dettate dal D.lgs. 231/2001.

3.5. Approvazione, modifiche e integrazioni del Modello

Il Modello di Organizzazione è un "atto di emanazione dell'Organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) e la sua adozione rientra nella competenza dell'Amministratore Unico de LA TORRE COSTRUZIONI, da esercitarsi con apposita determina. Successive modifiche ed integrazioni del Modello Organizzativo sono approvate dall'Amministratore Unico.

L'aggiornamento delle procedure di gestione, elaborate al fine di dare attuazione ai principi definiti nel Modello, è approvato dall'Amministratore Unico, ed è eseguito a cura della funzione "Responsabile del Sistema di Gestione per la Prevenzione dei Reati" (RSGPR)".

4. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

4.1. Formazione ed Informazione del Personale Aziendale

LA TORRE COSTRUZIONI, con l'intento di assicurare costante efficacia al presente Modello Organizzativo e al Codice Etico, si pone l'obiettivo di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta contenute in questi documenti attraverso un'attività di formazione e informazione diretta sia alle risorse già presenti in azienda, sia a quelle che ne faranno parte, utilizzando anche un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi considerati sensibili.

A tal fine, LA TORRE COSTRUZIONI organizza attività formative ed informative che sono dirette:

- ai dipendenti e ai nuovi assunti;
- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua autonoma unità organizzativa (c.d. soggetti "apicali");

- a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di lavoro temporaneo, interinale o parasubordinato.

a. La comunicazione iniziale

L'adozione del Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda, rivestano esse una posizione "apicale" o "sottoposta all'altrui direzione o vigilanza". Ciò avviene mediante l'organizzazione di mirati incontri informativi durante i quali viene illustrato il Sistema Esimente definito, il Modello Organizzativo, il Codice Etico e le procedure gestionali che LA TORRE COSTRUZIONI ha predisposto.

A tutto il personale già in forza e a quello di nuova assunzione è consegnata la seguente documentazione:

- Codice Etico (consegna a mani o reperibile sulla intranet aziendale);
- Modello Organizzativo (reperibile sulla intranet aziendale);
- procedure gestionali di interesse (consegna a mani o reperibili sulla intranet aziendale).

A tutto il personale presente in azienda e ai nuovi assunti, è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione di adesione alle regole di comportamento prescritte nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico.

b. La formazione continua

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, è svolta secondo i criteri di obbligatorietà, continuità e diversificazione. Pertanto, tutte le risorse presenti in LA TORRE COSTRUZIONI, rivestano esse una posizione "apicale" o "sottoposta all'altrui direzione o vigilanza", hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento organizzati in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. n. 231/01, corsi che sono diversificati a seconda del ruolo ricoperto in azienda e in relazione ai processi considerati sensibili. Il mancato rispetto del suddetto obbligo potrà essere passibile di applicazione di sanzioni disciplinari.

Gli strumenti attraverso i quali LA TORRE COSTRUZIONI assicura un adeguato livello di formazione sono:

- corsi di formazione frontale (in aula);
- corsi di formazione a distanza tramite piattaforme;
- comunicazioni a tutto il personale aziendale (e-mail di aggiornamento, circolari ecc.).

4.2. Informazione dei Fornitori e dei Partner Commerciali

LA TORRE COSTRUZIONI promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i propri partner commerciali e fornitori, sia di beni che di servizi. Questi sono informati sull'adozione del Modello all'inizio o durante il rapporto professionale o commerciale.

Le lettere di incarico e gli accordi contengono apposite clausole di salvaguardia con cui i sottoscrittori si impegnano al rispetto delle norme comportamentali espresse nel Modello e nel Codice etico, accettando, altresì, che la loro trasgressione possa essere motivo di risoluzione del contratto.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.lgs. 231/01

5.1. L'Organismo di Vigilanza

Ulteriore condizione per ottenere l'esonero dalla responsabilità amministrativa prevista dal D.lgs. n. 231/2001 è che l'Ente abbia affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Tale Organismo (OdV in seguito) deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) **autonomia:** l'OdV è dotato di autonomia decisionale. Esso è autonomo nei confronti della Società, non ha compiti operativi e non partecipa ad attività di gestione. Inoltre, l'OdV svolge il proprio ruolo senza condizionamenti da parte della direzione e le sue attività non sono sindacabili da alcun altro organo o struttura aziendale. Pertanto, a garanzia del principio di autonomia, l'OdV è collocato in posizione di staff, la più elevata gerarchicamente, e riferisce direttamente all'Organo di Governo della Società.
- b) **indipendenza:** i membri dell'OdV devono rivestire personalmente il requisito dell'indipendenza che avvalorata e completa quello di autonomia di cui sopra. A nulla varrebbe, infatti, il requisito dell'autonomia dell'OdV se la persona che vi è preposta versasse, nei confronti dei soggetti apicali, in una condizione di dipendenza personale o di coinvolgimento personale di interessi.
- c) **professionalità e onorabilità:** l'OdV deve essere professionalmente capace ed affidabile. Considerato nel suo complesso, l'Organismo deve possedere le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing.
- d) **continuità di azione:** al fine di assicurare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV opera senza soluzione di continuità. Esso garantisce un impegno, seppur non necessariamente esclusivo, idoneo ad assolvere con efficacia gli impegni assunti.

Quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento, l'OdV deve:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria, tramite la disponibilità di un proprio budget;
- essere privo di compiti operativi che possano minarne autonomia e indipendenza;
- avere continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità;
- realizzare un sistematico canale di comunicazione con l'Amministratore Unico.

L'OdV ha facoltà di adottare un proprio "Regolamento" al fine di disciplinare gli aspetti inerenti alle regole operative del proprio funzionamento tra cui le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni, i criteri per la validità delle stesse, la pianificazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali delle verifiche e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi.

5.2. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza nominato in LA TORRE COSTRUZIONI ha una composizione monocratica.

La nomina è avvenuta mediante determina dell'Amministratore Unico che, nella stessa, ha attribuito le risorse finanziarie (budget) delle quali l'Organismo potrà disporre per esercitare le sue funzioni in via autonoma.

5.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza

Possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza i soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità. I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie di organizzazione aziendale, di attività ispettiva e consulenziale, di tecniche di analisi e di valutazione dei rischi, di tecniche di intervista e di elaborazione questionari, di revisione e gestione, di finanza, di attività giuridica e legale.

I singoli membri devono, inoltre, rivestire personalmente i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità.

Non può, quindi, essere nominato membro dell'OdV, e se nominato decade dal suo ufficio:

- chi si trovi in taluna delle circostanze di cui all'art. 2382 del Codice civile;
- chi si trovi in situazioni che possono comprometterne l'autonomia e l'indipendenza;
- chi sia stato rinviato a giudizio su reati menzionati nel Decreto n. 231/01;
- chi sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, dei soggetti apicali o sottoposti;
- chi sia condannato, anche con sentenza non definitiva o di applicazione della pena su richiesta delle parti:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, o per un delitto in materia tributaria;
 - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile;
 - per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, indipendentemente dalla sanzione irrogata;
- colui nei confronti del quale sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- chi sia indagato per uno dei reati previsti nel precedente punto.

5.4. Rinuncia, revoca e sostituzione

Il componente dell'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di rinunciare all'incarico. Può esercitare la rinuncia in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi, previa comunicazione scritta all'Amministratore Unico contenente le motivazioni della rinuncia.

Il componente dell'OdV può essere revocato dall'Organo di Governo qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- reiterate inadempienze o ingiustificata inattività in ordine allo svolgimento dei propri compiti;
- intervenuta irrogazione alla Società di sanzioni interdittive a causa della inattività dei componenti dell'Organismo;
- il verificarsi, in capo al componente dell'Organismo, di situazioni di conflitto di interesse tali da incidere sui necessari requisiti di autonomia e indipendenza;
- un grave inadempimento del mandato conferito, in ordine alle funzioni indicate nel Modello, inclusa la violazione degli obblighi di riservatezza.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del componente dell'OdV, l'Amministratore Unico, tempestivamente informato, provvederà senza indugio alla nomina del nuovo componente.

5.5. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e di controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficace vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare, all'OdV sono affidati per l'espletamento e l'esercizio dei propri compiti, le seguenti prerogative:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di adeguatezza e di efficacia del Modello mediante l'effettuazione di verifiche ispettive interne;
- fornire risultanze in merito alla sua attività di controllo e vigilanza all'Amministratore Unico e alle funzioni coinvolte nell'attività di verifica;
- curare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; iv) esito delle verifiche ispettive sia interne che esterne;
- promuovere il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali del personale della Società da quelli definiti nel Modello, nei protocolli e nelle procedure aziendali;

- segnalare all'Amministratore Unico, per gli opportuni provvedimenti, quelle criticità del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità amministrativa in capo alla Società;
- assicurare i flussi informativi periodici di competenza verso l'Amministratore Unico;
- gestire i flussi informativi obbligatori che riceve dalle funzioni aziendali incaricate;
- promuovere iniziative volte alla diffusione del Modello, alla formazione del personale e alla sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;
- intervenire, se richiesto dalla Società, a corsi di formazione aziendale inerenti al Modello o ad aspetti ad esso connessi al fine di divulgare la propria attività e le proprie competenze;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'Amministratore Unico la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- convocare le funzioni aziendali a riunioni che abbiano ad oggetto attività di verifica o acquisizione di informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e di controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. Esso, tuttavia, non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale né poteri sanzionatori nei confronti dei dipendenti, organi sociali, consulenti, partner o fornitori; questi poteri spettano agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Inoltre, per svolgere le attività ispettive di propria competenza, l'OdV ha accesso, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza, dell'ausilio di tutte le strutture della Società. Per l'effettuazione delle attività di verifica su processi ritenuti particolarmente sensibili e che richiedono conoscenze specifiche relativamente alle normative di riferimento (ad es. normativa antinfortunistica, ambientale, tributaria), l'OdV può utilizzare il proprio budget al fine di richiedere il supporto nella conduzione dell'audit di consulenti con adeguate e comprovate competenze professionali.

5.6. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'organo dirigente attraverso la predisposizione di:

- rapporti di audit contenenti i risultati delle attività di vigilanza eseguite (audit interni);
- una relazione periodica (annuale) descrittiva dell'attività svolta nel periodo considerato;
- comunicazioni a seguito del verificarsi di situazioni che richiedano una particolare attenzione in ordine al funzionamento del Modello.

L'OdV redige verbale delle riunioni a cui partecipa con l'organo dirigente che provvede a custodire e ad archiviare.

5.7. Flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. n. 231/01 all'art. 6, comma 2, lett. d) dispone che i modelli devono prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza degli stessi.

In ottemperanza a tale norma la Società:

- ha istituito dei canali di comunicazione diretti con l'Organismo di Vigilanza attraverso i quali esso riceve flussi informativi obbligatori da parte dei destinatari del Modello;
- ha previsto la possibile applicazione di sanzioni disciplinari per coloro che violino gli obblighi di informativa diretti all'Organismo di Vigilanza.

La trasmissione dei flussi informativi obbligatori può essere fatta direttamente, di persona, o attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti, secondo le seguenti modalità:

o alla casella di posta elettronica: odv@latorrecostruzioni.it

o tramite posta ordinaria indirizzata a: Organismo di Vigilanza di LA TORRE COSTRUZIONI S.r.l., Strada Provinciale Pascolare, 164 Palombara Sabina (RM).

Le funzioni aziendali incaricate sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni che la Società ha definito in apposita procedura denominata "Flussi informativi obbligatori diretti all'OdV".

5.8. Conservazione di informazioni e documenti

I flussi informativi obbligatori e i documenti inviati all'Organismo di Vigilanza sono conservati dall'Organismo stesso in un apposito archivio, informatico e/o cartaceo. L'accesso all'archivio è consentito unicamente all'OdV che è obbligato a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza durante il proprio mandato, ad esclusione delle comunicazioni a cui è obbligato per legge.

5.9. Le segnalazioni e la tutela del segnalante

LA TORRE COSTRUZIONI ha definito e adottato un sistema di segnalazione whistleblowing in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante *"la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* e a quanto regolamentato nel D.Lgs. 231/01.

La Società, in conformità al D.Lgs. 23/24, ha attivato i seguenti canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e la sicurezza delle informazioni:

- La piattaforma informatica dedicata alle segnalazioni whistleblowing cui si accede tramite l'indirizzo <https://latorrecostruzioni.integrityline.com>; la piattaforma garantisce, attraverso un sistema avanzato di crittazione delle comunicazioni, la sicurezza e la protezione dei dati dell'identità del segnalante e consente, nella gestione della segnalazione, la riservatezza della persona coinvolta, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 24/23;

- incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni tramite una richiesta posta ordinaria, utilizzando la seguente dicitura “**segnalazione whistleblowing, riservata – non aprire**”, indirizzata a: Organismo di Vigilanza di LA TORRE COSTRUZIONI S.r.l., Strada Provinciale Pascolare, 164 Palombara Sabina (RM).

Si avverte che, in assenza della espressa dicitura sopra menzionata, la segnalazione non potrà essere ricevuta e gestita in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

La Società ha predisposto quali modelli informativi la “Policy Whistleblowing” diffusa a tutto il personale unitamente alla procedura “Segnalazioni Whistleblowing” (PR. 21). In tali modelli informativi sono regolamentati i canali di segnalazione previsti dalla legge, quelli attivati dalla Società e il relativo funzionamento, le segnalazioni rilevanti, i soggetti che possono effettuarle, la competenza e le modalità di gestione delle segnalazioni, le misure di tutela del segnalante, le condizioni per l’effettuazione di segnalazioni esterne e/o della divulgazione pubblica, nonché le modalità e i termini di conservazione dei dati.

La “Policy Whistleblowing” è stata, altresì, pubblicata sul sito web aziendale unitamente alle informazioni necessarie a consentire l’effettuazione delle segnalazioni anche ai soggetti esterni alla Società.

5.10. Il Gestore della segnalazione interna

L’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), nominato ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 231/2001, è incaricato a ricevere e gestire la segnalazione whistleblowing inviata tramite i canali di segnalazione interna attivati dalla Società e indicati nel paragrafo precedente. L’OdV è obbligato a non rivelare l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente tale identità, senza il suo consenso espresso.

L’OdV nella gestione della segnalazione whistleblowing:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest’ultima, se necessario, integrazioni di informazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolge l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

La funzione aziendale che riceva erroneamente una segnalazione whistleblowing è obbligata a trammetterla entro 7 giorni dal ricevimento all’OdV al seguente indirizzo di posta elettronica odv@latorrecostruzioni.it dandone notizia al segnalante.

5.11. I canali di segnalazione esterni all’Azienda

Il D.lgs. 24/23 prevede 3 canali di segnalazione alternativi che devono essere utilizzati in ordine progressivo dal segnalante:

1. canale di segnalazione interna adottato dalla propria Azienda (cfr. paragrafo 5.9);
2. canale di segnalazione esterna adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
3. canale di segnalazione esterna chiamato "divulgazione pubblica "(tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone).

Si può accedere al canale di segnalazione esterna predisposto dall'ANAC, quando:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la segnalazione effettuata tramite il canale di segnalazione interna non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna alla Società alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si può accedere direttamente alla divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha effettuato prima una segnalazione interna alla propria Azienda ed esterna all'ANAC, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna all'ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa

5.12. Cosa può essere segnalato

Le segnalazioni possono riguardare le violazioni, commesse o non ancora commesse, "*di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato*" (art. 1 D.lgs. 24/23).

5.13. Cosa NON può essere segnalato

Non possono essere oggetto di segnalazione, secondo la normativa vigente:

- le "contestazioni, rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di

lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate". Queste violazioni devono trovare una loro soluzione nell'ordinario rapporto Lavoratore-Datore di lavoro, secondo le regole del diritto del lavoro.

- Le segnalazioni che sono già previste come obbligatorie da altre normative specifiche.
- Le segnalazioni che riguardano la sicurezza nazionale e la difesa.

Sono previsti provvedimenti disciplinari nei confronti di chi pone in essere, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano false.

5.14. La tutela delle persone segnalanti

La Società garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo le condizioni e i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione dell'autore della violazione segnalata.

Per "ritorsione" ai sensi del Decreto Whistleblowing si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare al segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La Società ha previsto specifiche misure a tutela del segnalante e degli altri soggetti individuati dall'art. 3 del D.lgs. n. 24/2023, affinché non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla segnalazione. Ogni atto assunto in violazione delle predette misure e delle previsioni di cui al D.lgs. n. 24/2023 è nullo ai sensi dell'art. 19, comma 3, dello stesso decreto. Fatte salve le sanzioni irrogabili dall'autorità civile o penale ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. n. 24/2023, e ferme restando le sanzioni amministrative applicate da ANAC ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

Il Sistema disciplinare adottato dalla Società (Allegato 12) prevede, inoltre, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di chiunque violi le previsioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 in tema di segnalazioni di condotte illecite.

5.15. Il trattamento dei dati relativi alla segnalazione whistleblowing

La tutela dei dati personali avviene nel rispetto delle vigenti normative sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e D.lgs. 196/2003).

La Società assicura la tutela dei dati personali non solo alla persona segnalante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione. Il Gestore della segnalazione conserva i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

5.16. Sensibilizzazione sul sistema whistleblowing

La TORRE COSTRUZIONI realizza iniziative di sensibilizzazione dirette al personale e promuove la conoscenza dell'istituto del Whistleblowing e delle procedure attivate dalla Società per il suo utilizzo anche a terzi mediante

la pubblicazione delle informazioni in una apposita sezione del sito internet aziendale e richiamando i presidi di segnalazione nell'ambito dei contratti che disciplinano i rapporti rilevanti ai fini del D.Lgs. 24/23 Whistleblowing.

Si rappresenta che tutti i dati personali trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni pervenute saranno trattati nel pieno rispetto della riservatezza secondo quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e nel pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali vigente (D.lgs. n. 196/2003 e GDPR).

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Principi generali

LA TORRE COSTRUZIONI, al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello e del Codice Etico, ha definito un sistema disciplinare (Allegato 11) in cui sono state definite le possibili sanzioni che saranno applicate nell'ipotesi di violazione delle regole comportamentali e procedurali in esso stabilite, in conformità a quanto richiesto dal D.lgs. 231/01 e dal Decreto Whistleblowing (D.lgs. 24/23) e nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati, e delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Per il dettaglio si rimanda all'*Allegato 1 "Sistema Disciplinare"* del presente documento.

7. LE PARTI SPECIALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

7.1. La struttura

Il Modello Organizzativo si compone, oltre che di una Parte Generale, di più Parti Speciali, identificate per categorie di reato, in cui sono riportate le fattispecie di illeciti che LA TORRE COSTRUZIONI considera di possibile realizzazione nella conduzione delle attività aziendali.

Di seguito l'elenco delle Parti Speciali:

- A. Delitti contro la Pubblica Amministrazione. Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (All. 2)
- B. Delitti informatici. Delitti commessi in violazione del diritto d'autore. (All. 3)
- C. Delitti di criminalità organizzata (All. 4).
- D. Delitti contro l'industria e il commercio (All. 5).
- E. Reati societari (All. 6).
- F. Delitti contro la personalità individuale (All. 7).
- G. Delitti di ricettazione riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (All. 8).
- H. Reati tributari (All. 9).
- I. Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (All. 10).
- L. Reati ambientali (All. 11).
- M. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (All. 12).

Per ogni categoria di reato sopra indicata viene fornita, nella intitolata parte speciale, una sintetica descrizione degli illeciti, i reati considerati applicabili, l'elencazione delle attività aziendali ritenute a rischio di commissione dei reati considerati, l'indicazione dei principi generali di condotta da osservare e l'indicazione delle procedure di gestione adottate a presidio.

Le Parti Speciali sono parti integranti del presente documento e il loro eventuale aggiornamento comporterà una ulteriore revisione dello stesso da approvarsi con determina dell'Amministratore Unico.

7.2. Procedure del Sistema Esimente

La Società, in attuazione delle regole di comportamento definite nelle parti Speciali del Modello e al fine di regolamentare e monitorare i processi aziendali ritenuti sensibili, ha predisposto, approvato e diffuso procedure organizzative che fanno parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione.

Del Sistema Esimente fanno parte anche le procedure aziendali già esistenti e approvate per dare attuazione ai sistemi di gestione adottati da LA TORRE COSTRUZIONI in conformità ad altre norme (ISO 9001, 14001, 45001, 37001, 5001, SA 8000) per le parti corrispondenti, ossia per quelle parti che risultano essere determinanti per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Modello di Organizzazione Gestione.

7.3. I destinatari

I Soggetti destinatari delle Parti Speciali del Modello sono i componenti degli organi di governo e di controllo, coloro che hanno funzioni di rappresentanza della Società, i dipendenti, collaboratori e fornitori e partner commerciali che, nell'assumere decisioni o nello svolgimento delle proprie funzioni/attività nelle aree considerate sensibili, possono con il loro comportamento realizzare, o concorrere a realizzare, i reati presupposto della responsabilità amministrativa.

Tutti i soggetti sopra indicati sono, pertanto, tenuti a adottare comportamenti conformi a quanto prescritto nel Modello di Organizzazione al fine di prevenire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

7.4. Regole generali

La Società all'interno dei processi organizzativi assicura che venga rispettato quanto segue:

- il principio della segregazione delle funzioni in base al quale occorre la presenza di più persone nella gestione del processo affinché ci sia separazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza e quindi maggiori presidi sul processo stesso;
- la presenza di norme e di disposizioni aziendali idonee almeno a fornire i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- la presenza di regole formalizzate che disciplinino l'esercizio di poteri di firma e di poteri autorizzativi interni;
- la presenza di procedure formalizzate in attuazione delle regole di comportamento e dei protocolli aziendali definiti nel Modello di Organizzazione e Gestione;
- la tracciabilità delle operazioni.